



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

* * * * *

REGOLAMENTO
PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 28.11.2002

Depositato nella Segreteria Comunale dal 31.12.2002, ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto.

Entrata in vigore il 1° febbraio 2003

I N D I C E

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Regolamento – Finalità.....	pag. 6
Art. 2 – Durata in carica del consiglio.....	pag. 6
Art. 3 – La sede delle adunanze.....	pag. 6
Art. 4 – Esposizione della bandiera.....	pag. 7

Capo II

IL PRESIDENTE

Art. 5 – Presidenza delle adunanze.....	pag. 7
Art. 6 – Compiti e poteri del Presidente.....	pag. 8

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 – Costituzione.....	pag. 8
----------------------------	--------

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8 – Costituzione e composizione.....	pag. 9
Art. 9 – Presidenza e convocazione delle commissioni.....	pag. 10
Art. 10 – Funzionamento.....	pag. 10
Art. 11 – Funzioni.....	pag. 11
Art. 12 – Segreteria, verbale delle sedute e Pubblicità dei lavori....	pag. 12

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 13 – Commissioni d'indagine riservata.....	pag. 12
Art. 14 – Commissioni di studio e commissioni consultive.....	pag. 14

Capo VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 15 – Designazione e funzioni..... pag. 14

Parte II
I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I
NORME GENERALI

Art. 16 – Riserva di legge..... pag. 15

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 17 – Entrata in carica - Convalida..... pag. 15
Art. 18 – Dimissioni..... pag. 16
Art. 19 – Decadenza e rimozione dalla carica..... pag. 16
Art. 20 – Sospensione dalle funzioni..... pag. 17

Capo III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 21 – Proposta di delibera ed emendamenti..... pag. 18
Art. 22 – Emendamenti alle linee programmatiche..... pag. 19
Art. 23 – Diritti di informazione..... pag. 20
Art. 24 – Interrogazioni..... pag. 20
Art. 25 – Interpellanze..... pag. 21
Art. 26 – Mozioni..... pag. 22
Art. 27 – Richiesta di convocazione del consiglio..... pag. 22
Art. 28 – Diritto di facoltà di visione degli atti..... pag. 23

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 29 – Diritto di esercizio del mandato elettivo..... pag. 23
Art. 30 – Divieto di mandato imperativo..... pag. 24
Art. 31 – Partecipazione alle adunanze..... pag. 24
Art. 32 – Astensione obbligatoria..... pag. 25
Art. 33 – Responsabilità personale - Esonero..... pag. 25

Capo V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 34 – Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco.....	pag. 26
Art. 35 – Nomine e designazioni di consiglieri comunali.....	pag. 26
Art. 36 – Funzioni rappresentative.....	pag. 26

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

Art. 37 – Competenza.....	pag. 27
Art. 38 – Convocazione.....	pag. 27
Art. 39 – Ordine del giorno.....	pag. 28
Art. 40 – Avviso di convocazione – Consegna - Modalità.....	pag. 28
Art. 41 – Avviso di convocazione – Consegna - Termini.....	pag. 29
Art. 42 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione.....	pag. 30

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 43 – Deposito degli atti.....	pag. 30
Art. 44 – Adunanze di prima convocazione.....	pag. 31
Art. 45 – Adunanze di seconda convocazione.....	pag. 32

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 46 – RegISTRAZIONI audio e video.....	pag. 33
Art. 47 – Adunanze.....	pag. 33
Art. 48 – Adunanze «aperte».....	pag. 34

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 49 – Comportamento dei consiglieri.....	pag. 34
Art. 50 – Ordine della discussione.....	pag. 35
Art. 51 – Comportamento del pubblico.....	pag. 35
Art. 52 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	pag. 36

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 53 – Ordine di trattazione degli argomenti.....	pag. 36
Art. 54 – Discussione – Norme generali.....	pag. 37
Art. 55 – Questione pregiudiziale e sospensiva.....	pag. 38

Art. 56 – Termine dell’adunanza.....	pag. 38
--------------------------------------	---------

Capo VI

VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

Art. 57 – Il verbale delle adunanze – Redazione e firma.....	pag. 38
--	---------

Parte IV

LE DELIBERAZIONI

Art. 58 – Verbale – Deposito – Approvazione.....	pag. 39
Art. 59 – Modalità generali delle votazioni.....	
pag.	40
Art. 60 – Dichiarazione di voto.....	pag. 41
Art. 61 – Votazione in forma palese.....	pag. 41
Art. 62 – Votazione per appello nominale.....	pag. 41
Art. 63 – Votazioni segrete.....	pag. 42
Art. 64 – Esito delle votazioni.....	pag. 42

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 65 – Entrata in vigore.....	pag. 43
----------------------------------	---------

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione, ispirata ai principi generali, è adottata dal presidente del consiglio comunale, udito il parere del segretario comunale.

ART. 2

Durata in carica del consiglio

1. Il consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del consiglio.
3. Il sindaco, con motivato provvedimento, può disporre che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o per ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità; del provvedimento ne verrà dato avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 4

Esposizione della bandiera

1. In occasione delle riunioni del consiglio comunale, all'esterno dell'edificio dove si tengono, vengono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questo esercita le rispettive funzioni. Sono fatte salve ulteriori disposizioni in relazione alla legge 5.2.1998, n. 22.

Capo II

IL PRESIDENTE

ART. 5

Presidenza delle adunanze

1. Spetta al sindaco la presidenza delle adunanze del consiglio comunale.
2. In caso di assenza od impedimento del sindaco, la presidenza è assunta dal vicesindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, secondo l'ordine dato dall'età.

ART. 6

Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 7

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare; i singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza.

4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto, composto da almeno due consiglieri, che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

Capo IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8

Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominate dal consiglio con votazione palese, assunta con maggioranza assoluta degli assegnati, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.

4. Alle commissioni permanenti possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento e senza diritto di voto, il sindaco e i membri della giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

ART. 9

Presidenza e convocazione

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Quando trattasi di commissione di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. Il sindaco entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione di nomina convoca la prima riunione della commissione perché si proceda alla nomina del presidente.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina
4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. La commissione è convocata dal presidente, anche a seguito di richiesta scritta dei membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati, la riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine dei giorno.

ART. 10

Funzionamento

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.

3. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

ART. 11

Funzioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente al consiglio, entro il termine stabilito per l'espletamento dell'incarico.

3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale le trasmette agli uffici competenti per l'istruttoria prevista dall'art. 49 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267; qualora l'istruttoria si concluda positivamente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile; in mancanza la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che potrà riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 12

Segreteria, verbale delle sedute e pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal dipendente comunale designato dal responsabile di servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, unitamente agli emendamenti eventualmente pervenuti per iscritto che dovranno singolarmente riportare l'espressione di voto dei presenti. Tutti gli emendamenti verranno mantenuti a corredo del verbale della seduta.

2. Copie dei verbali delle adunanze approvati ai sensi del precedente comma, sono trasmesse al sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati da ogni consigliere comunale. Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale ne segnala il contenuto ai responsabili dei servizi interessati per quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore dei conti.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13

Commissioni d'indagine riservata

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni temporanee d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nei provvedimenti di nomina, adottati con votazione palese, viene designato il coordinatore.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può farne richiesta al sindaco, ai membri del consiglio e della giunta, al revisore, al segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi e loro dipendenti, ai rappresentanti del comune in altri enti e organismi. Le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.

6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente od indirettamente connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle determinazioni e deliberazioni da assumersi.

8. Con la presentazione della relazione al consiglio la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e provvede per la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 14

Commissioni di studio e commissioni consultive

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi con facoltà di farsi assistere da esperti esterni di comprovata competenza nelle

materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.

2. Il Presidente della commissione riferisce periodicamente al sindaco sull'avanzamento dei lavori e trasmette allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato per il successivo esame del consiglio comunale.

3. Le commissioni consultive svolgono attività consultiva inerente l'attivazione e la fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso; nella delibera consiliare di istituzione vengono stabiliti i criteri e le modalità di espletamento dei lavori, la composizione e la materia di competenza; la prima adunanza per l'insediamento verrà convocata dal sindaco.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 15

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa due consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

ART. 16

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

ART.17

Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, esamina la condizione degli eletti e dichiara la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal titolo II, capo III, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e provvede secondo la procedura di cui all'art. 69 del citato testo unico. Il consiglio comunale delibera con unica votazione per tutti gli eletti eleggibili e con separate votazioni per ciascun eletto per il quale sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità da esprimersi in forma palese.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla sua surrogazione, con il candidato che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di

incompatibilità previste dal titolo II, capo III, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

ART. 18

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa, mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. Alla surrogazione si procede con atto deliberativo del Consiglio Comunale e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, il consiglio comunale procede ai sensi dell'art 69 del citato testo unico.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dall'art. 60 - come causa di ineleggibilità - o dall'art. 63 - come causa di incompatibilità - del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 del citato testo unico. Qualora a seguito della contestazione sia accertato che la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità non sia stata rimossa, il consiglio procede alla dichiarazione di decadenza del consigliere e adotta il provvedimento di cui all'art. 17, comma 3, del presente regolamento.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge e per gravi motivi di ordine pubblico. La rimozione è disposta altresì, secondo quanto dispone l'art. 142 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, con riferimento agli articoli 58 e 59 del testo unico citato.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

5. Il sindaco o, in sua mancanza il vicesindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 45 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 20

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui agli articoli 142, comma 1 e 2, 58 e 59 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

2. Il sindaco o in sua mancanza il vicesindaco, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata e procede alla temporanea sostituzione affidandone la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.

3. Nel periodo di sospensione adottato ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, qualora il consiglio comunale non abbia potuto provvedere alla sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del

numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva; in quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 3 dell'art. 17 del presente regolamento.

Capo III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

ART. 21

Proposte di delibera ed emendamenti

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio; costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

2. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al sindaco, almeno due giorni prima dell'adunanza. Quando gli emendamenti comportano proposte di variazioni di limitata entità gli stessi possono essere presentati in forma scritta al sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

3. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto, da formulare per iscritto, corredata da una relazione illustrativa del contenuto dell'atto e delle procedure da esperire con indicazione dei riferimenti normativi che legittimano l'atto e dei modi di finanziamento, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente.

4. La proposta di deliberazione dovrà essere inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale affinché, accertata la competenza del consiglio, acquisisca i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L. D.Leg.vo

18.8.2000, n. 267; esaurita positivamente la fase dell'istruttoria, il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile indicando nell'oggetto il nominativo del consigliere proponente.

ART. 22

Emendamenti alle linee programmatiche

1. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco neo eletto mediante la presentazione di appositi emendamenti che indichino puntualmente le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche proposte, corredate da ponderate valutazioni di fattibilità, analisi di costi o comunque degli elementi necessari e utili idonei a darne compiuta e sufficiente rappresentazione.

2. L'approvazione delle linee programmatiche da tenersi, ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 3 dello Statuto, in seduta ordinaria convocata almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'adunanza, verrà preceduta dalla preventiva informativa da darsi in apposita conferenza dei capigruppo con un anticipo minimo di ulteriori cinque giorni utili, per la predisposizione da parte di ciascun Consigliere degli eventuali emendamenti che dovranno essere acquisiti al protocollo improrogabilmente non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio per consentire la valutazione da parte del Sindaco, il quale, sentita la Giunta, ne disporrà l'inserimento nelle linee programmatiche, ove possibile.

ART. 23

Diritti di informazione

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere presentate per iscritto al protocollo generale dell'Ente e qualora ne venga richiesta risposta orale, sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio successiva alla loro presentazione, ad eccezione di quella convocata per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del conto

consuntivo e del controllo della gestione; nel qual caso le stesse verranno iscritte all'ordine del giorno della successiva adunanza.

3. I consiglieri comunali, fermo restando il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, possono prendere visione delle deliberazioni della giunta che a tal fine vengono depositate con sequenza cronologica nell'apposito contenitore, contestualmente alla comunicazione da darsi ai sensi dell'art. 125 del citato ordinamento degli enti locali.

ART. 24

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve indicare se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta da fornirsi entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo ed in tale ipotesi il sindaco incarica l'ufficio competente a provvedere e definire l'esame istruttorio nel termine di 15 giorni dal ricevimento. Qualora venga richiesta risposta orale sarà iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 2.

3. Se l'interrogante è assente ingiustificato ovvero se per qualsiasi causa non sia presente in aula, s'intende rinunciatario all'interrogazione, salvo reiterata presentazione della richiesta ai sensi e nei modi disposti dall'art. 23, comma 3, del presente regolamento.

4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile da tenersi nelle forme di cui al successivo art. 47.

5. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio dovranno essere osservati i seguenti ordine e tempi:

- a) - l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) - il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) - l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
- Ciascuno dispone del tempo di cinque minuti.

ART. 25

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al sindaco o ad un assessore delegato circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento; alle interpellanze si applica la disciplina disposta dai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 24.

2. Ottenuta la risposta dal sindaco o dall'assessore delegato, il consigliere richiedente dichiara se sia soddisfatto o meno, cui potrà seguire l'intervento di replica del sindaco o dell'assessore delegato. Il consigliere richiedente e il sindaco o l'assessore delegato dispongono ciascuno del tempo di cinque minuti. Qualora l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione, come delineata al successivo art. 26, che verrà iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta dell'organo.

ART. 26

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

2. All'istituto della mozione si applica la procedura prevista dal comma 4 del precedente art. 21 previo inoltre all'ufficio protocollo.

3. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

ART. 27

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere in allegato, per ciascun argomento indicato da inserire all'ordine del giorno, il relativo schema di deliberazione, da sottoporre all'esame dei preventivi pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

4. Nel caso di inosservanza all'obbligo di convocazione del consiglio provvederà il prefetto in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39, comma 5, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

ART. 28

Diritto di facoltà di visione degli atti

1. Ai fini di cui al precedente art. 23, i consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio competente, gli atti ed i documenti utili per l'esercizio del mandato con semplice richiesta verbale al responsabile dello specifico servizio, il quale indicherà al consigliere richiedente il tempo ed il luogo ove lo stesso potrà visionare gli atti al fine di non arrecare intralcio all'attività lavorativa del servizio; le richieste dovranno essere evase con sollecitudine e comunque non oltre il giorno successivo.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 29

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal titolo III, capo IV, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di una adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio dall'art. 82 del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti; l'ammontare dell'indennità viene decurtata, in ciascun caso di non giustificata assenza, dell'importo corrispondente al gettone di presenza stabilito in via generale per i consiglieri.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. La giunta comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86, comma 5, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, provvede a deliberare di assicurare i componenti del consiglio comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 30

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesso alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 31

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al sindaco, il quale ne dà notizia al consiglio.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 32

Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il comune.

3. I componenti dell'organo consiliare obbligati ad astenersi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza dell'obbligo e si allontanano.

ART. 33

Responsabilità personale - Esonero

1. Ogni consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.

2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione, il consigliere che prima della votazione abbia dichiarato il proprio dissenso ovvero ne abbia motivato il voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

3. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dall'art. 93, comma 1 e 4, del T.U.E.L. D.Leg.vo 18.8.2000, n. 267, nonché dalla legge n. 14.1.1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 34

Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina la designazione e la revoca da parte del sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.

ART. 35

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Per la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica ed in forma palese previa designazione di ciascun capo gruppo consiliare da comunicarsi anche nel corso dell'adunanza all'inizio della trattazione dell'argomento.

2. Nei casi di cessazione dall'incarico del consigliere designato, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 36

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

ART. 37

Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il prefetto.

ART. 38

Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione, firmato dal sindaco o suo delegato, contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede, dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il consiglio comunale è convocato in adunanza ordinaria quando è chiamato a deliberare le linee programmatiche di mandato, il bilancio di previsione, il

rendiconto della gestione e il controllo di gestione; in ogni altra ipotesi è convocato in adunanza straordinaria. Per motivi di urgenza non procrastinabili, il consiglio comunale può essere convocato in seduta straordinaria d'urgenza, nel termine stabilito dal successivo art. 41, comma 1, lett. c.

4. L'avviso deve contenere la precisazione se trattasi di adunanza di prima o di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

ART. 39

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno; esso dovrà essere redatto con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza gli oggetti in trattazione.

2. Gli argomenti per i quali ricorrono condizioni di riservatezza sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta".

3. Hanno la precedenza:

- 1° - le comunicazioni del Sindaco,
- 2° - l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti,
- 3° - la ratifica delle deliberazioni di giunta di storni e variazioni al bilancio,
- 4° - gli atti obbligatori per legge, regolamento ovvero imposti da provvedimenti anche di natura amministrativa,
- 5° - le mozioni,
- 6° - le interrogazioni,
- 7° - le interpellanze.

ART. 40

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo del un messo comunale o altro dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo oppure di raccomandata con avviso di ricevimento. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco

di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto inerente la propria carica, con esonero dell'amministrazione per l'omesso tempestivo recapito.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio; con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione nei termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 41

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. La consegna dell'avviso di convocazione deve avvenire nei seguenti termini:

- a) - per le adunanze ordinarie almeno cinque giorni prima della riunione;
- b) - per le adunanze straordinarie almeno tre giorni prima della riunione;
- c) - per le adunanze convocate d'urgenza almeno 24 ore prima della riunione.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi comunque all'adunanza del consiglio.

2. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debba integrare l'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie per la trattazione di argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

3. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui alla lettera c) del comma 1 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 3, possono essere sindacati dal consiglio comunale il quale a maggioranza dei presenti può stabilire che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo ovvero ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato

soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

4. Per la consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del c.p.c., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.

ART. 42

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile della permanenza dell'affissione nel giorno precedente la riunione e sino al termine dei lavori del consiglio.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinario, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 43

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal primo giorno lavorativo successivo alla notifica. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della

riunione; l'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento degli uffici del comune.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati.

ART. 44

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri; il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal segretario comunale con annotazione a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il sindaco trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione dispone di procedere nuovamente all'appello e qualora sia constatata la mancanza del quorum legale permanente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

2. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la permanenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione; i consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il sindaco che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, ravvisandone la necessità, disporre per la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale con nuovo appello viene accertato il numero dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permane inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, che reca l'indicazione del numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 45

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale; è di seconda convocazione anche l'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri per gli affari rimasti da trattare nella prima. L'adunanza di seconda convocazione è legalmente costituita purché intervengano almeno 4 membri del consiglio. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

2. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Tali avvisi, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, dello Statuto, debbono essere consegnati almeno 24 ore prima della riunione.

3. Non possono essere trattati in seconda convocazione, oltre agli argomenti per i quali la legge o lo statuto richieda speciale quorum di presenti o di votanti, i seguenti atti:

- linee programmatiche,
- bilancio preventivo,
- rendiconto di gestione,
- riequilibrio della gestione,
- riconoscimento di debiti fuori bilancio,
- alienazione del patrimonio disponibile,
- costituzione di società ovvero partecipazioni e conferimenti,
- piani urbanistici generali e loro varianti.

4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione; gli stessi devono essere comunicati a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dall'adunanza ed in tal caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41 del presente regolamento.

5. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di “prima convocazione”.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 46

Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del comune di Marciana Marina. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 47

Adunanze

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, fatte salve le disposizioni stabilite dall'art. 10, comma 1, dello Statuto.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

3. Il consiglio comunale delibera in seduta segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, delle doti morali, di correttezza e dei comportamenti di persone.

4. Qualora durante la discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il sindaco invita i consiglieri a chiuderla e dispone che le persone estranee del consiglio escano dall'aula.

ART. 48

Adunanze «aperte»

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e possono parteciparvi, previo invito: parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, limitatamente ad atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi e con esclusione di qualsivoglia riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno ovvero di apprezzamenti che possano offendere l'onorabilità di persone.

2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il sindaco lo richiama, nominandolo; dopo il secondo richiamo all'ordine il presidente lo avvisa che il permanere della circostanza comporterà l'interdizione della parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

ART. 50

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al sindaco; nel corso dell'intervento devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare; solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamarlo all'osservanza del regolamento.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il sindaco richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
4. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 51

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza anche avvalendosi dell'opera dei vigili urbani. In attesa del ripristino dell'ordine il sindaco dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa

dell'adunanza i disordini proseguono il sindaco, la dichiara definitivamente interrotta. In tal caso il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 52

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Sindaco, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti; durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 55 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

ART. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 54

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, se nessun altro consigliere domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo - o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del sindaco o del relatore; gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione la prima volta per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.

3. Il sindaco, esauriti gli interventi di tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, ed avvenuta la replica e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione; dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di tre minuti.

4. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani urbanistici generali e loro varianti.

ART. 55

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale deve essere posta prima della discussione della deliberazione ed è intesa a proporre

il ritiro della stessa ; il ritiro dovrà essere messo in votazione e dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, con richiesta che la stessa sia rinviata ad altra riunione; il rinvio dovrà essere posto in votazione e dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

ART. 56

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine dei giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

ART. 57

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il segretario comunale che lo sottoscrive unitamente al presidente.

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, la parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, dovranno fornirne al segretario comunale copia del testo sottoscritto.

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza menzione di particolari che possano arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

ART. 58

Verbale - Deposito - Approvazione

1. I verbali degli atti deliberativi descesi dal verbale della seduta precedente sono sottoposti ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla pubblicazione all'albo pretorio. All'avvenuto deposito degli stessi, nei tempi previsti ai sensi dell'art. 43 del presente regolamento, ne consegue la presunzione di eseguita lettura; della circostanza ne viene data contezza ai consiglieri da parte del Sindaco, il quale, richiesto ai consiglieri l'esistenza di eventuali osservazioni da farsi sui verbali depositati, mette in approvazione gli stessi con unica votazione in forma palese; in presenza di osservazioni in merito ad un specifico verbale procede con distinta votazione.

2. Nella ipotesi di cui al comma 1, ultimo capoverso, il consigliere che intende far rilevare errori ed apportare modifiche, integrazioni o rettifiche alla parte del deliberato relativa ad un proprio intervento, alle risultanze della votazione dei quorum od altri similari divergenze, produce atto sottoscritto riportante il testo che intende porre in sostituzione che verrà consegnato al segretario comunale perché sia allegato al verbale di cui al comma 2. Della modifica integrazione o rettifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, al verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica; tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale sono state richieste. Un consigliere di ciascun gruppo ha facoltà di replicare in ordine a quanto eccepito nel limite di tempo stabilito dall'art. 54, comma 2, secondo capoverso; della replica ne viene fatta menzione in prosieguo al testo di rettifica ed all'annotazione di cui al precedente capoverso

3. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

ART. 59

Modalità generali delle votazioni.

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese con le modalità di cui ai successivi articoli; la votazione avviene a scrutinio segreto nei casi prescritti dalla legge o dallo statuto.

2. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza di cui al precedente art. 42 ovvero in presenza dello specifico quorum previsto dalla legge.

3. I provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha fatto richiesta di votazione per divisione, la stessa avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.

4. Per ogni proposta di deliberazione possono essere presentati emendamenti, ai sensi dell'art. 21 comma 2 secondo periodo, che su proposta del sindaco vengono disgiuntamente posti in votazione; gli emendamenti approvati vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato a seguito dell'approvazione degli stessi.

5. Con l'inizio della votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

ART. 60

Dichiarazione di voto

1. Prima della votazione, anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere capogruppo i cinque minuti, fatto salvo il diritto spettante ai consiglieri dissenzienti del gruppo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del presente regolamento.

ART. 61

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti e controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.
4. I consiglieri che votano contro la deliberazione e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto.

ART. 62

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal sindaco.

ART. 63

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata con l'assistenza degli scrutatori a mezzo di schede di uguali colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale.

2. Quando si tratta di nomina di persone, i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza; risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. I consiglieri che intendono astenersi dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al sindaco, affinché ne sia preso atto verbale; i consiglieri che votano scheda bianca sono computati come votanti.

4. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti; il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. Le schede, al termine della seduta consiliare, vengono distrutte con esclusione di quelle contestate o nulle che vengono conservate nell'archivio comunale.

5. Nel caso di riscontrato errore il sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

ART. 64

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in altra seduta.

5. In caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 65

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 e 3 dello statuto, il presente regolamento sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi ed affisso all'Albo Pretorio del comune ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al compiuto deposito.

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *